SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 11 gennaio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009.

Rimozione del sindaco del comune di Maddaloni e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Michele Farina è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Maddaloni (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006;

Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, nel fronteggiare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata altresì la violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto che tale comportamento espone a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e può pregiudicare la salute dell'ambiente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore;

Visto l'art. 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Michele Farina, sindaco del comune di Maddaloni (Caserta), è rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sig. Michele Farina è stato eletto sindaco del comune di Maddaloni (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con nota del 30 novembre 2009, ha proposto la rimozione del predetto amministratore per gravi e reiterate inadempienze, documentate in atti, tali da esporre a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

In particolare viene evidenziata, nonostante le numerose diffide inoltrate da quella Amministrazione straordinaria, la violazione, per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone la competenza dei comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle more dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica, indetta dall'autorità d'ambito, ai sensi del successivo art. 202, unitamente alla totale indifferenza del sindaco ai doveri individuati dall'art. 192, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Tale norma infatti impone al sindaco di provvedere alla rimozione dei rifiuti, sia pure in danno dei responsabili, prescindendo dalla titolarità dell'area su cui insistono cumuli di rifiuti e dall'individuazione degli autori degli abbandoni dei rifiuti stessi.

Nella proposta di rimozione viene evidenziato, altresì, che non può certo assurgere ad esimente delle predette responsabilità ovvero giustificazione dell'inerzia il fatto che le pertinenti incombenze fossero attribuite ad una ditta appaltatrice, attesa, comunque, la mancanza di ogni iniziativa per imporre a detta ditta il corretto svolgimento del servizio. Invero, viene rimarcata, quale ammissione di responsabilità del sindaco nel settore, la circostanza che il predetto amministratore, nel richiamare la citata ditta a rendere le prestazioni dovute riconosceva l'invivibile situazione in cui versava il territorio comunale, nel quale i rifiuti non venivano rimossi da diversi giorni per effetto di una astensione di tutte le maestranze della società affidataria del servizio e la necessità di reperire soluzioni alternative per il ripristino della condizione di normale vivibilità cittadina e per il rispetto della normativa in materia di rifiuti, ove tale astensione si fosse protratta.

In relazione a tanto, il Prefetto di Caserta, con nota del 21 dicembre 2009, nel trasmettere un rapporto ricognitivo in data 17 dicembre 2009 del locale comando dei Carabinieri del NOE, ha fatto presente che anche dalle risultanze di tali ultimi accertamenti, corredati da documentazione fotografica, emerge che la situazione dell'igiene urbana, in quel territorio comunale, appare tuttora connotata da contesti di criticità tali da esporre, come riferito dal Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti, a concreto pericolo la salute dei cittadini ovvero pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

Si ritiene pertanto che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco del comune di Maddaloni (Caserta), ai sensi dell'art. 142, comma 1-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione del sindaco comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Maddaloni (Caserta) e, per l'effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009.

Rimozione del sindaco del comune di Casal di Principe e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il dott. Cipriano Cristiano è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007;

Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, nel fronteggiare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata altresì la violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto che tali comportamenti espongono a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e possono pregiudicare la salute dell'ambiente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore;

Visto l'art. 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cipriano Cristiano, sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta), è rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il dott. Cipriano Cristiano è stato eletto sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con nota del 30 novembre 2009, ha proposto la rimozione del predetto amministratore per gravi e reiterate inadempienze, documentate in atti, tali da esporre a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

In particolare viene evidenziata, nonostante le numerose diffide inoltrate da quella Amministrazione straordinaria, la violazione, per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone la competenza dei comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle more dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica, indetta dall'autorità d'ambito, ai sensi del successivo art. 202, unitamente alla pressoché totale indifferenza del sindaco ai doveri individuati dall'art. 192, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Tale norma infatti impone al sindaco di provvedere alla rimozione dei rifiuti, sia pure in danno dei responsabili, prescindendo dalla titolarità dell'area su cui insistono cumuli di rifiuti e dall'individuazione degli autori degli abbandoni dei rifiuti stessi.

Nella proposta di rimozione viene, altresì, evidenziato che l'ente locale, quando ha inteso addurre giustificazioni in ordine al grave disservizio, si è limitato a negare le qualità di proprietario e detentore dell'area, manifestando, tra l'altro, l'inescusabile ignoranza della normativa specifica e segnatamente del citato art. 192, comma 3.

In relazione a tanto, il Prefetto di Caserta, con nota del 21 dicembre 2009, nel trasmettere un rapporto ricognitivo in data 17 dicembre 2009 del locale comando dei Carabinieri del NOE, ha fatto presente che anche dalle risultanze di tali ultimi accertamenti, corredati da documentazione fotografica, emerge che la situazione dell'igiene urbana, in quel territorio comunale, appare tuttora connotata da contesti di criticità tali da esporre, come riferito dal Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti, a concreto pericolo la salute dei cittadini ovvero pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

Si ritiene pertanto che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta), ai sensi dell'art. 142, comma l-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione del sindaco comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale, e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Casal di Principe (Caserta) e, per l'effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 2009.

Rimozione del sindaco del comune di Castel Volturno e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Francesco Nuzzo è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005;

Considerata la grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, nel fronteggiare l'abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata altresì la violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto che tali comportamenti espongono a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e possono pregiudicare la salute dell'ambiente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore;

Visto l'art. 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Francesco Nuzzo, sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta), è rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sig. Francesco Nuzzo è stato eletto sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, con nota del 30 novembre 2009, ha proposto la rimozione del predetto amministratore per gravi e reiterate inadempienze, documentate in atti, tali da esporre a concreto grave pericolo la salute dei cittadini e pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

In particolare viene evidenziata, nonostante le numerose diffide inoltrate da quella Amministrazione straordinaria, la violazione, per un lungo periodo di tempo, dell'art. 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che dispone la competenza dei comuni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle more dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica, indetta dall'autorità d'ambito, ai sensi del successivo art. 202, unitamente alla pressoché totale indifferenza del sindaco ai doveri individuati dall'art. 192, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Tale norma infatti impone al sindaco di provvedere alla rimozione dei rifiuti, sia pure in danno dei responsabili, prescindendo dalla titolarità dell'area su cui insistono cumuli di rifiuti e dall'individuazione degli autori degli abbandoni dei rifiuti stessi.

Nella proposta di rimozione viene, altresì, evidenziato che non può certo assurgere ad esimente, bensì semmai ad aggravante, delle predette responsabilità ovvero a giustificazione dell'inerzia, la mancanza di fondi per la rimozione degli accumuli di rifiuti. Invero, viene rimarcata l'allarmante situazione debitoria del comune proprio per i servizi di rimozione e smaltimento dei rifiuti, nei confronti sia del competente consorzio di bacino sia della citata Amministrazione straordinaria.

Né, peraltro, scrimina la gravità delle ricordate inadempienze la circostanza che le pertinenti incombenze fossero attribuite al menzionato consorzio di bacino e ciò per un duplice ordine di motivi: da un lato per la forte esposizione debitoria del comune nei confronti del consorzio stesso e la conseguente difficoltà di quest'ultimo ad operare in mancanza dei necessari e dovuti fondi; dall'altro per l'inosservanza delle prescrizioni dell'OPCM n. 3804 del 28 agosto 2009, nella parte in cui riconosce al comune la possibilità di diffidare il consorzio e, in caso di perdurante inadempienza di questo, la facoltà di gestire il servizio in economia o con affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al superamento dell'accertata criticità.

In relazione a tanto, il Prefetto di Caserta, con nota del 21 dicembre 2009, nel trasmettere un rapporto ricognitivo in data 17 dicembre 2009 del locale comando dei Carabinieri del NOE, ha fatto presente che anche dalle risultanze di tali ultimi accertamenti, corredati da documentazione

fotografica, emerge che la situazione dell'igiene urbana, in quel territorio comunale, appare tuttora connotata da contesti di criticità tali da esporre, come riferito dal Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza rifiuti, a concreto pericolo la salute dei cittadini ovvero pregiudicare la salubrità dell'ambiente.

Si ritiene pertanto che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta), ai sensi dell'art. 142, comma l-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione del sindaco comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Castel Volturno (Caserta) e, per l'effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale.

Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A00110

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Denis Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Denis Mihaela, nata il 13 ottobre 1979 a Galati (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Constructii si Echipamente navale, specializarea Instalatii si Echipamente navale» conseguito presso l'Università «Dunarea de Jos» di Galati nel giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo l'attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3.1.e) della direttiva n. 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Denis Mihaela, nata il 13 ottobre 1979 a Galati (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) impianti termoidraulici, 2) impianti elettrici; e solo orali 3) impianti chimici, 4) impianti industriali.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A00094

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Koleva Dushka Staneva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Koleva Dushka Staneva, nata a Opaka (Bulgaria) il 7 marzo 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale bulgaro di «Agronomo-agricoltore» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di agronomo e forestale - sez. B in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «agronomo agricoltore» conseguito presso l'«Istituto Superiore di Agraria Vassil Kolarov» nel 1977;

Rivelato che da informazioni assunte presso la competente Autorità bulgara nel caso della sig.ra Koleva, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «agronomo e forestale» sez. B, sezione agronomo e forestale - e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali nella Conferenza sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Koleva Dushka Staneva, nata a Opaka (Bulgaria) il 7 marzo 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli agronomi e forestali sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 (dodici) mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Estimo (scritto), 2) industrie agrarie (orale), 3) costruzioni rurali (orale) oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 12 mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli agronomi e forestali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A00091

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Contreras Blas Lady Margarita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Contreras Blas Lady Margarita, nata a Lima il 2 maggio 1964, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia dell'attivià di revisore contabile;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Contador Publico Autorizado» rilasciato il 2 agosto 1994, conseguito presso l'«Universidad Inca Garcilaso de La Vega» e della laurea in economia e commercio conseguito presso l'«Università degli studi di Torino» il 21 luglio 2006;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Contadores Publicos se Lima» dal 16 novembre 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di revisore contabile e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Torino in data 29 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Contreras Blas Lady Margarita, nata a Lima il 2 maggio 1964, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio dell'attività in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare alla commissione esaminatrice, istituita presso il registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto, la commissione dà immediata notizia del calendario della prova all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

10A00092

DECRETO 17 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Silva Tamayo Juan Carlos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Silva Tamayo Juan Carlos, nato a Bogotà il 26 maggio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di geologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Geologo» conseguito presso l'«Universidad Eafit» in data 24 settembre 1999 e il «Master»;

Preso atto che è iscritto al «Consejo Profesional de Geologia» come attestato in data 13 dicembre 2001;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione della richiedente risulta completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia;

Decreta:

Al sig. Silva Tamayo Juan Carlos, nato a Bogotà il 26 maggio 1975, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00090

DISPOSIZIONE 23 novembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009 e 19 ottobre 2009, di accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «FO.SVI.TER», in Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.D.G. 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009 e 19 ottobre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n. 1 Coop. Casabella, partita IVA 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 29 settembre 2009, prot. m. dg DAG 22 ottobre 2009, n. 129102.E, con la quale la sig.ra Giovanna De Vita, nata a Benevento il 29 agosto 1950, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «FO. SVI.TER», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona dell'avv. Arigliani Pierluigi, nato a Benevento il 6 gennaio 1963, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 15 maggio 2009, 7 ottobre 2009 e 19 ottobre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n. 1 Coop. Casabella, partita IVA 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona dell'avv. Arigliani Pierluigi, nato a Benevento il 6 gennaio 1963.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00099

DISPOSIZIONE 23 novembre 2009.

Modifica del P.D.G. 2 marzo 2009 di accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il P.D.G. 2 marzo 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «AR. CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita IVA 04608270874, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 30 settembre 2009, prot. m. dg DAG 2 ottobre 2009, n. 120229.E, con la quale il dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione no profit «AR. CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona dell'avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.D.G. 2 marzo 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita IVA 04608270874, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona dell'avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00100

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'isola del tesoro on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'isola del tesoro on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dall'11 gennaio 2010 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'isola del tesoro on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «L'isola del tesoro on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova e gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («L'isola del tesoro on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

l'area di gioco, che è costituita:

inizialmente, dall'immagine di due pirati. Il giocatore dovrà scegliere, selezionando la relativa immagine, uno dei due personaggi;

successivamente all'avvenuta selezione da parte del giocatore di uno dei due personaggi proposti, dall'immagine di 10 forzieri situati sulla spiaggia di un'isola ed, in basso, da una tabella riportante l'immagine di quattro oggetti: un «binocolo», un «calice», un «diamante» ed un «sacchetto recante il simbolo €», che rappresentano il tesoro da trovare;

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3 nello scoprire, dopo averli selezionati, il contenuto di 5 forzieri sui 10 proposti;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Questa volta non hai vinto», in caso positivo con la frase «Congratulazioni! hai vinto» con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «L'isola del tesoro on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si deve scegliere, selezionandolo, il personaggio con cui giocare, tra i due proposti.

Successivamente il giocatore dovrà selezionare, cliccando, 5 dei 10 forzieri proposti. Se, all'interno dei forzieri selezionati, si rinvengono: tre, quattro o cinque tesori identici, si vincono i premi di seguito riportati:

tre «binocoli»	2,00	euro
quattro «binocoli»	50,00	euro
cinque «binocoli»	1.000,00	euro
tre «calici»	5,00	euro
quattro «calici»	100,00	euro
cinque «calici»	5.000,00	euro
tre «diamanti»	10,00	euro
quattro «diamanti»	250,00	euro
cinque «diamanti»	10.000,00	euro
tre «sacchetti recanti il simbolo €»	20,00	euro
quattro «sacchetti recanti il simbolo €»	500,00	euro
cinque «sacchetti recanti il simbolo €»	100.000,00	euro

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

con il meccanismo di interazione descritto al punto 1.;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 420.750,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	59.000	premi di	€	2,00
n.	17.500	premi di	€	5,00
n.	2.100	premi di	€	10,00
n.	1.000	premi di	€	20,00
n.	300	premi di	€	50,00
n.	65	premi di	€	100,00
n.	35	premi di	€	250,00
n.	20	premi di	€	500,00
n.	4	premi di	€	1.000,00
n.	2	premi di	€	5.000,00
n.	2	premi di	€	10.000,00
n.	1	premio di	€	100.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore a 10.000,00 euro sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 397

10A00067

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2009.

Sostituzione di un componente della speciale commissione in favore degli esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale INPS di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto n. 12 del 19 ottobre 2006 con il quale sono state costituite le speciali commissioni del comitato provinciale INPS di Torino per il quadriennio 2006-2010;

Rilevato che il sig. Riccardo Squinzani era stato chiamato a far parte, in qualità di rappresentante della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in favore degli esercenti attività commerciali;

Considerato che con lettera datata 23 novembre 2009, pervenuta in data 30 novembre 2009, l'Ascom della provincia di Torino ha designato la sig.ra Tiziana Bellucci, nata a Torino il 31 maggio 1974, domiciliata per la carica presso l'Ascom della provincia di Torino, via Massena, 20, Torino - indirizzo e-mail - info@ascomtorino.it - tel. 011/5516111, in sostituzione del sig. Riccardo Squinzani;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna la sig.ra Tiziana Bellucci è chiamata a far parte, in qualità di rappresentante, della speciale commissione sopra indicata in sostituzione del sig. Riccardo Squinzani.

Torino, 3 dicembre 2009

Il direttore provinciale: GRIPPA

10A00089

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Pierre Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Ceccano, sciolta d'ufficio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2008 con il quale la società «Pierre Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Ceccano (Frosinone) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Maria Andreina Raponi ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 30 settembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Maria Andreina Raponmi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo De Belardini nato a Roma il 9 marzo 1996, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, è nominato commissario liquidatore della società «Pierre Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Ceccano (Frosinone), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 24 ottobre 2008, in sostituzione della dott.ssa Maria Andreina Raponi, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00080

DECRETO 27 novembre 2009.

Scioglimento della cooperativa «La Kentia Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Terracina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento in data 29 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Kentia Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Terracina (Latina), costituita in data 18 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio Temistocle Giorgilli di Latina, n. REA LT-83484, codice fiscale n. 01319310593, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Giuseppina Gasparri nata a Roma il 14 aprile 1958, con studio in Roma, via della Grande Muraglia n. 214, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00082

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kryemadhi Beniamin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Kryemadhi Beniamin, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di maturità denominato «Deftese Pjekurie» conseguito nel 2000 presso la Scuola Media Superiore Statale «Seit Najdeni» Dipartimento Istruttivo del distretto di Diber (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)* del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che svolgono le attività richieste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kryemadhi Beniamin, cittadino albanese, nato a Greve Diber (Albania) il 13 luglio 1981 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00083

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nutu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Nutu Maria, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di maturità «Bacalaureat» conseguito nel 1990 presso il «Liceul Industrial di Gura Humorului», ora denominato «Colegiul Alexandru cel Bun» di Suceava (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nutu Maria, cittadina rumena, nata a Paltinoasa (Romania) il 7 luglio 1972 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00084

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Tomczyszyn Piotr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tomczyszyn Piotr, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di maturità con qualifica di Tecnico Meccanico, conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola Tecnica Meccanica facente parte del Complesso Scolastico meccanico di Tomaszowie Lub – provincia di Zamojskie (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tomczyszyn Piotr, cittadino polacco, nato a Laszczow (Polonia) il 9 giugno 1977 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00085

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Van Oevelen Chris, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda Van Oevelen Chris, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della qualifica di installatore g.p.l. rilasciata dal Servizio pubblico (ex Ministero) federale mobilità e trasporto - Direzione circolazione stradale, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Belgio in ditta abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Van Oevelen Chris, cittadino belga, nato a Aarschot (Belgio) il 18 agosto 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Belgio in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00086

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Tiron Florin Gheorge, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tiron Florin Gheorge, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in ingegneria - Facoltà di meccanica, profilo metallurgico, specializzazione Fonderia, conseguita nel 1984 presso l'Università di Galati (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tiron Florin Gheorge, cittadino rumeno, nato a Galati (Romania) il 24 aprile 1959 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, elettrauto e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00087

DECRETO 18 dicembre 2009.

Autorizzazione all'Eurofins - Modulo Uno S.p.a. ad espletare le procedure di conformità relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuato dall'Eurofins - Modulo Uno S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 2 novembre 2009, protocollo Mise n. 110025 del 30 novembre 2009, con la quale Eurofins - Modulo Uno S.p.a. con sede in Torino, via Cuorgné, n. 21, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che il personale ed i laboratori di prova di Eurofins - Modulo Uno S.p.a., ha già svolto tale attività all'interno del consorzio DNV-Modulo Uno Scarl;

Considerato che i risultati degli esami documentali per Eurofins - Modulo Uno S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Eurofins - Modulo Uno S.p.a. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

Eurofins - Modulo Uno S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica Divisione XIV - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica Divisione XIV.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00088

DECRETO 21 dicembre 2009.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. IRCESI, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto dei Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980, con il quale la S.p.A. IRCESI, con sede in Roma - codice fiscale 01988950158, facente capo al Gruppo Genghini, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Genghini ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 6 maggio 2009 con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla IRCESI S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari alla chiusura della liquidazione;

Visto il proprio provvedimento in data 18 settembre 2009 protocollo n. 0104640, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. IRCESI, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. IRCESI, con sede legale in Roma - C.F. 01988950158.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. IRCESI , compresi, se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

10A00081

DECRETO 22 dicembre 2009.

Annullamento parziale del decreto 23 maggio 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Casamia edilizia sociale», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, n. 92/2009 del 23 maggio 2009 con il quale il dott. Alessandro Colliva è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa Casamia Edilizia Sociale, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il dott. Alessandro Colliva riveste la carica di amministratore unico della Società Cooperativa Ge.Co.Consulting S.r.l. che - da documentazione agli atti dell'Ufficio - risulta aver svolto attività di consulenza, contabilità ed elaborazione dati a favore della Società cooperativa Casamia Edilizia Sociale ed essere iscritta nel bilancio della medesima società cooperativa;

Considerato che si ravvisano gli estremi per procedere con l'adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si concretano: *a)* nella persistenza delle ragioni di interesse pubblico (in quanto permangono i pesanti profili di conflitto di interessi succitati) differenti da quelle relative al mero ripristino della legalità violata, *b)* l'adozione del provvedimento annullatorio entro un termine ragionevole rispetto all'adozione dell'atto viziato (23 maggio 2009), *c)* la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati i quali a tutt'oggi non risultano aver svolto attività di particolare rilievo;

Considerato che l'amministrazione in data 17 novembre 2009 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del decreto ministeriale n. 92/2009 del 23 maggio 2009 nella parte in cui nomina il dott. Alessandro Colliva nella carica di commissario liquidatore della Società cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessato ed inviate in data 27 novembre 2009 le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Preso atto, altresì, che nulla è stato argomentato dal dott. Colliva in merito a quanto esposto nella comunicazione di accesso agli atti del procedimento - durante il quale è emerso che il nominato dott. Colliva ha svolto attività di revisione della Società cooperativa in oggetto proponendone, in data 23 gennaio 2009, l'adozione del provvedimento di l.c.a. ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, con ciò ponendosi in evidente conflitto di interessi con la liquidazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 l.f.;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 92/2009 del 23 maggio 2009, nella parte in cui nomina il dott. Alessandro Colliva in qualità di commissario liquidatore della Società Cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Art. 2.

L'avv. Anna Caterina Miragli, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, residente a Roma, via Fabio Massimo, n. 9 è nominata commissario liquidatore della Società cooperativa Casamia Edilizia Sociale con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00069

DECRETO 22 dicembre 2009.

Annullamento parziale del decreto 23 maggio 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Casa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28 del regio decreto 10 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, n. 93/2009 del 23 maggio 2009 con il quale la dott.ssa Laura Ferrari è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa Progetto Casa Edilizia Sociale, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la dott.ssa Laura Ferrari risulta essere in rapporti rilevanti ai sensi del secondo comma dell'art. 28 1.f in quanto sorella di Francesco Ferrari, socio di NY.UM.BA s.r.1., società venditrice di un terreno sito in San Cesareo sul Panaro alla Cooperativa Progetto Casa e maggior creditore — ancorchè in chirografo — dopo gli Istituti di credito, della Soc. Coop. Progetto Casa per una notevole esposizione finanziaria, a nulla rilevando le considerazioni circa la riduzione del credito vantato dalla società NY.UM.BA s.r.1., operata successivamente all'assunzione dell'incarico di commissario liquidatore;

Tenuto conto che, come già esposto nella comunicazione di accesso agli atti del procedimento, la dott.ssa Laura Ferrari risulta essere presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Edile «Il Mattone Soc. Coop.va» e che la Coop.va Progetto Casa Edilizia Sociale aderisce a tale Consorzio, come anche le Società Cooperative Casaeffe e Casamia;

Considerata la sovrapposizione di interessi configgenti in virtù dei rapporti familiari e degli incarichi assunti, oltre a quelli ascrivibili alla dott.ssa Laura Ferrari:

dalla dott.ssa Daniela Varrini, vice presidente del Consorzio Edile «Il Mattone», creditore in chirografo della società cooperativa Casaeffe, in rapporti rilevanti ai sensi del secondo comma dell'art. 28 l.f, in quanto nuora dell'ex amministratore della Cooperativa, sig.ra Isabella Pini Ferrari, in quanto moglie del figlio Giuliano Ferrari, già amministratore unico della stessa società cooperativa Casaeffe, cui è poi succeduta la madre Isabella Pini Ferrari;

dal dott. Alessandro Colliva, amministratore unico della società cooperativa Ge.Co.Consulting Srl che — da documentazione agli atti dell'Ufficio — risulta aver svolto attività di consulenza, contabilità ed elaborazione dati a favore della società cooperativa Casamia edilizia sociale ed essere iscritta nel bilancio della medesima società cooperativa; inoltre, il dott. Colliva, su incarico dell'U.N.C.I., ha effettuato la revisione alla società cooperativa Casamia edilizia sociale proponendo l'adozione del provvedimento di l.c.a.;

Considerato che si ravvisano gli estremi per procedere alla adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si concretano: *a)* nella persistenza delle ragioni di interesse pubblico (in quanto permangono i pesanti profili di conflitto di interessi succitati) differenti da quelle relative al mero ripristino della legalità violata, *b)* l'adozione del provvedimento annullatorio entro un termine ragionevole rispetto all'adozione dell'atto viziato (23 maggio 2009), *c)* la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati i quali a tutt'oggi non risultano aver svolto attività di particolare rilievo;

Considerato che l'Amministrazione in data 17 novembre 2009 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del decreto ministeriale n. 93/2009 del 23 maggio 2009 nella parte in cui nomina la dott.ssa Laura Ferrari nella carica di commissario liquidatore della società cooperativa Progetto Casa con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessata ed inviate in data 27 novembre 2009 le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93/2009 del 23 maggio 2009, nella parte in cui nomina la dott.ssa Laura Ferrari in qualità di Commissario liquidatore della società cooperativa Progetto Casa, con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Art. 2.

L'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, residente a Roma, via Fabio Massimo, n. 9 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Progetto Casa, con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00070

DECRETO 22 dicembre 2009.

Annullamento parziale del decreto 23 maggio 2009, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Casaeffe», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, n. 89/2009 del 23 maggio 2009 con il quale la dott.ssa Daniela Varrini è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Casaeffe, con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la dott.ssa Daniela Varrini risulta vice presidente del Consorzio Edile «Il Mattone», società creditrice della cooperativa Casaeffe e che la cooperativa Casaeffe aderisce a tale Consorzio, come anche le società cooperative Progetto Casa edilizia sociale e Casamia;

Considerata la sovrapposizione di interessi confliggenti in virtù dei rapporti familiari e degli incarichi assunti, oltre a quelli ascrivibili alla dott.ssa Daniela Varrini:

dalla dott.ssa Laura Ferrari risulta essere presidente del CdA del Consorzio Edile Il Mattone; risulta, inoltre, sorella di Francesco Ferrari, socio di NY.UM.BA s.r.1., venditrice di un terreno sito in San Cesareo sul Panaro alla cooperativa Progetto Casa e maggior creditore - ancorchè in chirografo - dopo gli Istituti di credito, della società cooperativa Progetto Casa per una notevole esposizione finanziaria;

dal dott. Alessandro Colliva, amministratore unico della società cooperativa Ge.Co.Consulting srl che - da documentazione agli atti dell'Ufficio - risulta aver svolto attività di consulenza, contabilità ed elaborazione dati a favore della società cooperativa Casamia edilizia sociale ed essere iscritta nel bilancio della medesima società cooperativa; inoltre, i1 dott. Colliva, su incarico dell'U. N.C.I. ha effettuato la revisione alla società cooperativa Casamia edilizia sociale proponendo l'adozione del provvedimento di 1.c.a.,

Tenuto conto che la dott.ssa Daniela Varrini risulta essere in rapporti rilevanti ai sensi del secondo comma dellart. 28 l.f., (affine dell'ex amministratore della Cooperativa, sig.ra Isabella Pini Ferrari, in quanto moglie del figlio Giuliano Ferrari, già amministratore unico della medesima società);

Considerato che si ravvisano gli estremi per procedere all'adozione di un provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si concretano: *a)* nella persistenza delle ragioni di interesse pubblico (in quanto permangono i pesanti profili di conflitto di interessi succitati) differenti da quelle relative al mero ripristino della legalità violata; in particolare, l'illegittimità provocata dall'aver sottaciuto — al momento dell'accettazione dell'incarico — la sussistenza di ragioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 28 l.f.; *b)* l'adozione del provvedimento annullatorio entro un termine ragionevole rispetto all'adozione dell'atto viziato (23 maggio 2009); *c)* la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati i quali a tutt'oggi non risultano aver svolto attività di particolare rilievo;

Considerato che l'Amministrazione in data 17 novembre 2009 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del decreto ministeriale n. 89/2009 del 23 maggio 2009 nella parte in cui nomina la dott.ssa Daniela Varrini nella carica di commissario liquidatore della società cooperativa Casaeffe con sede in Modena, in liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessata ed inviate in data 27 novembre 2009 le quali risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 89/2009 del 23 maggio 2009, nella parte in cui nomina la dott.ssa Daniela Varrini in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa Casaeffe, con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Art. 2.

L'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, residente a Roma, via Fabio Massimo n. 9 è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Casaeffe con sede in Modena in liquidazione coatta amministrativa.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00071

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Julia Willden Öhlinger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1, comma 1;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Julia Willden Öhlinger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto laureata all'estero in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra der philosophie - Romanistik: Italienisch, Studienzweig: ltalienisch (Lehramt an höheren Schulen); Romanistik: Französisch, Studienzweig: Französisch (Lehramt an höheren Schulen) rilasciato il 2 ottobre 2000 dalla «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Abschusbestätingung» formazione pedagogica rilasciata dall'Institut für lehrer/innen - bildung und schulforschung della Universität Innsbruck in data 19 gennaio 2000; «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäβ § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes, BGBI. Nr. 145/1988» rilasciato il 5 luglio 2002 da «Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule» di Innsbruck (Austria),

posseduto dalla prof.ssa Julia Willden Öhlinger, cittadina austriaca nata a Innsbruck (Austria) il 7 novembre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A Seconda lingua straniera - Francese;

46/A Lingue e civiltà straniere - Francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

10A00102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2009.

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. (Provvedimento n. 2768).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 1 e l'art. 46, commi 2, 3 e 5;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322;

Visto il regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli 5 e 11;

Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni);

Vista la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in euro 3.500.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in euro 2.300.000 e in euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in euro 57.500.000 e in euro 40.300.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'art. 16-*bis*, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Adeguamento degli importi

Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:

a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in euro 3.200.000, è aumentato ad euro 3.500.000;

b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal citato provvedimento ISVAP ad euro 2.200.000, è aumentato ad euro 2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad euro 3.500.000;

c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in euro 53.100.000 è aumentato ad euro 57.500.000;

d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'art. 8, comma 2, del citato regolamento ISVAP in euro 37.200.000, è aumentato ad euro 40.300.000.

Art. 2.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come emendato dal regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati I e II al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati I e II annessi al presente provvedimento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2009.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 29 dicembre 2009

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO *I*

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

N.	Voce		Importo
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato .... (uguale voce 1)		....
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare .... (uguale voce 3)		....
(3)	Altri attivi immateriali .... (uguale voci 6, 7, 8 e 9)		....
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti .... (uguale voce 17)		....
(5)	Azioni o quote proprie .... (uguale voce 91)		....
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente .... (uguale voce 101) ....…		....
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione .... (uguale voce 102)		....
(8)	Riserve di rivalutazione .... (comprese nella voce 103)		....
(9)	Riserva legale .... (uguale voce 104)		....
(10)	Riserve statutarie .... (uguale voce 105)		....
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante .... (uguale voce 106)		....
(12)	Altre riserve : (1) ....……		....
(13)	Perdite portate a nuovo .... (uguale voce 108 (*))		....
(14)	Perdita dell'esercizio .... (uguale voce 109 (*))		....
(15)	Utili portati a nuovo .... (uguale voce 108)		....
(16)	Utile dell'esercizio .... (uguale voce 109)		....
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)………………………………………………………………………………		....
(18)	Passività subordinate: (3) .... (comprese nella voce 111)		....
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)...		....
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)...	Nel caso di utilizzo	....
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)...	ai fini del margine	....
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)..	di solvibilità, ai sensi	....
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)...	dell'art. 23, comma 1, lett. a),	....
(24)	Utile annuo stimato: (5)…………………………………………………………………………	del Regolamento	....
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N ....………		....
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri		....
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti	Nel caso di utilizzo	....
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa	ai fini del margine di solvibilità, ai sensi	....
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione	dell'art. 23, comma 1, lett. b),	....
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi	del Regolamento	....
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale ………………………………………………………………	Nel caso di utilizzo ai fini del margine	....
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa ……………………	di solvibilità, ai sensi	....
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)…………………………………………	dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento	....

AVVERTENZA GENERALE: tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

....

....

....

....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) ....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) ....

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

prestiti a scadenza fissa ....

prestiti per i quali non è fissata scadenza ....

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ....

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni ....

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio ....

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato……………………………………………………………………………………………..

*** indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.

(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	....
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	....
	Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.	....
(41)	Premi lordi contabilizzati	....
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	....
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	....
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	....
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
(57)	Premi lordi contabilizzati	....
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	....
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	....
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	....
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	....
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)........	....
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	....
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	....
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)........	....
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	....
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	....
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	....
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	....
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	....
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	....
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento).. (8)	....
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione)… (9)	....
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	....
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	....

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.
(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Codice	Voce		Importo
Elementi A)			
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(83) = (9)	riserva legale		
(84)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)		
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)		
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)……………….		
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza…………………………………		
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni……………………………………..		
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		
(90*ter*)	Altri elementi		
(91)	*Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter)*		
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento…………………		
(93) = (3)	Altri attivi immateriali		
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti		
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo		
(95*bis*)	Altre deduzioni		
(96)	*Totale da (92) a (95bis)*		
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**		
Elementi B)			
(98)	50% degli utili futuri		
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti		
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
	(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)		
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa………………………………………………………………………		
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**		

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) < = 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) < = [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

A)	**Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.**		
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	....	
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi)		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		....
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		....
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		....
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)**		
B)	**Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)**		
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati	....	
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ... x 0,18 = ...	....	
(116)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = ... x 0,16 = ...	....	
(117)	*Totale (115) + (116)*	....	
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		....
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(122)	Onere dei sinistri	....	
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)	....	
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = ... x 0,26 = ...	....	
(125)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = ... x 0,23 = ...	....	
(126)	*Totale (124) + (125)*	....	
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		....
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)	....	
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1	....	
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)**		
C)	**Assicurazioni malattia.**		
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione	....	
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		....
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati	....	
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...	....	
(136)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...	....	
(137)	*Totale (135) + (136)*	....	
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		....
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(142)	Onere dei sinistri	....	
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)	....	
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...	....	
(145)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...	....	
(146)	*Totale (144) + (145)*	....	
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		....
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)	....	
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1	....	
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N	....	
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)**		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ...…		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio…………………………………..		
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*		
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate...		
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164ter)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*ter*) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 44 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 48 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....…

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell'art. 4 , comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N ....…..…............................... (1+7+9+15)		voce 60 sez. I
(17) esercizio N-1 ....…..........................(1-3-5+7+9+15)		voce 64 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

<u>Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione</u>

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1

	Ramo I	**Ramo II**	**Ramo III**	**Ramo IV**	**Ramo V**	**Ramo VI**	**Totale**
Altre spese di amministrazione							(1)
Provvigioni di incasso							(2)

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)	**Ramo III**	**Ramo VI**
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

					a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g = c*f ovvero = c*	*h = d*f ovvero =d*	*i = e*f ovvero = e*
N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	Valore di bilancio (5)	Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	Requisito patrimoniale (7)	Elementi costitutivi disponibili (8)	Correzioni (9)	(10)	Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	Quota proporzionale degli elementi (12)	Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

	Rami I e II		Ramo III			Ramo IV		Ramo V			Ramo VI			
	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.I	margine richiesto	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe DI	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.II	Attività pertinenti ai fondi pensione	margine richiesto
Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%				14	15							16	17	18
Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi		19			20									21
Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso				22	23							24	25	26
Totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine
7 = voce151 prospetto margine
8+9 = voce70+71 prospetto margine
5+13 = voce 157 prospetto margine
15+18= voce 158 prospetto margine
20+21 = voce 162 prospetto margine
23+26 = voce159 prospetto margine
28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP
30+35 = voce 125 SP
38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI

Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009

Società……………………………..

Esercizio …………..

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - riserva indisponibile

(valori in migliaia di euro)

Gestione vita	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Per l'esercizio 2008 le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(90*ter*) = (1) Allegato 6 a condizione che (90*ter*) <= 0,2 * [minore fra (168) e (169)] e che (87) + (90*ter*) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(95*bis*) = (1) Allegato 6 + (2) Allegato 6

ALLEGATO *II*

Allegato II

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 28, comma 2, del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	....
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	....
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	....
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	....
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	....
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	....
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	....
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	....
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	....
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	....
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	....
(12)	Altre riserve (1)		....
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*)	....
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*)	....
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	....
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	....
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		....
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	....
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. c) del Regolamento	....
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		....

Voci del conto economico dell'esercizio N

(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	....
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	....
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	....
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	....
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	....
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	....
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	....
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	....
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	....
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	....
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	....
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	....
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	....
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	....

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto indicandone di seguito il dettaglio:

....

....

....

....

....

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurzioni, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) ....

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) ....

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

- prestiti a scadenza fissa ....
- prestiti per i quali non è fissata scadenza ....
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari ....

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N

N.	Voce	Fonte	Importo
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 8)	
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo	(uguale voce 11)	
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 1)	
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo	(da allegato 2)	
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 8)	
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo	(uguale voce 11)	
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 1)	
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo	(da allegato 2)	
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo	(uguale voce 8)	
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo	(da allegato 1)	
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo	(uguale voce 8)	
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo	(da allegato 1)	
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo	(uguale voce 8)	
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo	(da allegato 1)	
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo	(uguale voce 8)	
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo	(da allegato 1)	

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)

N.	Voce	Parziale	Importo
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale		
(63)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***)		
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***)		
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))		
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni		
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate		
(69*ter*)	Altri elementi		
(70)	*Totale da (61) a (66), (69bis) e (69ter)*		
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione		
(72) = (3)	Altri attivi immateriali		
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(74*bis*)	Altre deduzioni		
(75)	*Totale da (71) a (74bis)*		
(76)	**Totale elementi A) = (70) - (75)**		

Elementi B)

N.	Voce	Importo
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa	
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto	
(79)	**Totale elementi B) = (77)+(78)**	
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ... .%)* **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**	

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]

(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3

(71) = 0,4 * (2)

(77)= [(19) - (20)[a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]

(78)= 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impres

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ……………………………….	....	
	da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 57.500.000 EURO = ... x 0,18 =	....	
(83)	quota eccedente i 57.500.000 EURO = ... x 0,16 =	....	
(84)	*Totale a), (82) + (83)*	....	
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500) ....…………		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*	....	
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo	....	
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....….	....	
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo	....	
(90)	Onere dei sinistri	....	
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) *	....	
	da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 40.300.000 EURO =. .... x 0,26 =	....	
(93)	quota eccedente i 40.300.000 EURO = ... x 0,23 =	....	
(94)	*Totale b), (92) + (93)*	....	
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*	....	

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi …………………………………………………………………	....	
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri	....	
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*	....	
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate...	....	
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..	....	
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)	....	
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni	....	
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*	....	
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*	....	
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1...*	....	
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto … … … … … … … … … …*		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104) = se (102) > = (103) allora (104) =(102);
se (102) < (103) allora (104)=(103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 31 sez. I
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)**		voce 41 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

		N	N-1	N-2
1	**Premi lordi contabilizzati (1)**			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	**Sinistri pagati: importo lordo (2)**			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	**Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)**			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	**Variazione dei recuperi: importo lordo (4)**			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	**Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)**			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	**Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)**			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	**Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)**			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 del conto economico

All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

—

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario **(valori in migliaia di euro)**

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	*a* Valore di bilancio (5)	*b* Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	*c* Requisito patrimoniale (7)	*d* Elementi costitutivi disponibili (8)	*e* Correzioni (9)	*f* (10)	*g = c*f ovvero = c* Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	*h = d*f ovvero =d* Quota proporzionale degli elementi (12)	*i = e*f ovvero = e* Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009

Società………………………………..

Esercizio …………..

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - riserva indisponibile

(valori in migliaia di euro)

Gestione danni	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2008, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Per l'esercizio 2008 le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(69*ter*) = (1) Allegato 4 a condizione che (69*ter*) <= 0,2 * [minore fra (105) e (104)] e che (66) + (69*ter*) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
(74*bis*) = (1) Allegato 4 + (2) Allegato 4

10A00078

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 10 dicembre 2009.

Abrogazione dei tenori massimi di ocratossina A nel cacao e nei prodotti a base di cacao. Allineamento con l'Unione europea.

Agli Assessori alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF

Ai Posti d'ispezione frontaliera - PIF

Agli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari - UVAC

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute

All'Istituto superiore di sanità

e, p. c.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Al Coordinamento tecnico interregionale interdisciplinare per la sicurezza alimentare

Alla Direzione generale della prevenzione sanitaria

Alla Federazione italiana dell'industria alimentare - Federalimentare

Alla Associazione industrie dolciarie italiane - AIDI

Alla Associazione italiana industrie prodotti alimentari - AIIPA

Al fine di fornire agli organi di controllo e ai soggetti interessati nuove indicazioni sui tenori massimi ammissibili di ocratossina A (OTA) nel cacao e nei prodotti a base di cacao armonizzate con gli orientamenti più recenti della Unione europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come è noto, in Italia con la circolare n. 10 del 19 giugno 1999, di seguito sostituita dalla circolare n. 6 del 28 novembre 2003, sono stati adottati tenori massimi ammissibili per i prodotti di cui all'allegato I del decre-

to legislativo n. 178/2003, relativo ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati alla alimentazione umana, punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e punti da 3 a 10. Si rammenta, tuttavia, che la circolare n. 18 del 16 novembre 2000, richiamando la stessa circolare n. 10, precisava che, qualora nel corso del controllo venga riscontrato, per i prodotti alimentari provenienti da Paesi comunitari, il superamento dei livelli massimi ammissibili di cui alle disposizioni nazionali, occorre verificare la conformità dei prodotti stessi alle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e valutare la compatibilità delle disposizioni con l'art. 36 del Trattato di Roma.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, su richiesta della Commissione europea, un parere scientifico aggiornato in merito all'ocratossina A negli alimenti il 4 aprile 2006, prendendo in esame nuove informazioni scientifiche e stabilendo un valore TWI (Tolerable Weekly Intake, dose settimanale tollerabile) pari a 120 ng/Kg di peso corporeo.

La Commissione europea, nei più recenti orientamenti, ritiene non necessario fissare un livello massimo di OTA per cacao e prodotti a base di cacao, in quanto non contribuiscono in modo significativo all'esposizione all'OTA.

Al fine di aggiornare le disposizioni nazionali eliminando le disarmonie esistenti e le conseguenti difficoltà evidenziatesi nei controlli, è stata acquisita una specifica valutazione circa l'esposizione all'OTA dell'Istituto superiore di sanità.

Tale valutazione indica che non sussistono rischi per la salute del consumatore italiano derivanti dal consumo di cacao e di prodotti a base di cacao.

Si abrogano, pertanto, i tenori massimi nazionali esistenti di OTA per i prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 178/2003, punto 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e punti da 3 a 10, ritenendo non necessario il loro mantenimento.

Nelle more dell'emanazione di una prossima normativa comunitaria, il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 7 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate, per i rispettivi aspetti di competenza, all'osservanza della presente circolare ed a voler dare la massima divulgazione del contenuto della medesima agli organismi territorialmente preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Le associazioni di categoria sono opportunamente informate ed invitate a voler rendere noto agli operatori interessati quanto riportato nella presente circolare.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

Il Sottosegretario di Stato: MARTINI

10A00068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 dicembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4398
Yen	131,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,424
Corona danese	7,4441
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90080
Fiorino ungherese	272,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,1523
Nuovo leu romeno	4,2101
Corona svedese	10,4543
Franco svizzero	1,4882
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3365
Kuna croata	7,3100
Rublo russo	42,7100
Lira turca	2,1797
Dollaro australiano	1,6294
Real brasiliano	2,5316
Dollaro canadese	1,5052
Yuan cinese	9,8310
Dollaro di Hong Kong	11,1645
Rupia indonesiana	13646,65
Rupia indiana	67,1900
Won sudcoreano	1691,93
Peso messicano	18,5530
Ringgit malese	4,9385
Dollaro neozelandese	2,0391
Peso filippino	66,969
Dollaro di Singapore	2,0223
Baht tailandese	48,010
Rand sudafricano	10,8525

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00063

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 dicembre 2009

Dollaro USA	1,4405
Yen	131,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,418
Corona danese	7,4429
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90143
Fiorino ungherese	273,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,1610
Nuovo leu romeno	4,2020
Corona svedese	10,3965
Franco svizzero	1,4888
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3440
Kuna croata	7,3140
Rublo russo	42,7550
Lira turca	2,1777
Dollaro australiano	1,6222
Real brasiliano	2,4994
Dollaro canadese	1,5069
Yuan cinese	9,8386
Dollaro di Hong Kong	11,1713
Rupia indonesiana	13615,30
Rupia indiana	67,0850
Won sudcoreano	1682,66
Peso messicano	18,4989
Ringgit malese	4,9409
Dollaro neozelandese	2,0312
Peso filippino	66,735
Dollaro di Singapore	2,0256
Baht tailandese	48,103
Rand sudafricano	10,8203

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00064

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 dicembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 dicembre 2009

Dollaro USA	1,4433
Yen	132,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,413
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90270
Fiorino ungherese	272,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,1463
Nuovo leu romeno	4,2157
Corona svedese	10,3550
Franco svizzero	1,4882
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3285
Kuna croata	7,3050
Rublo russo	43,3316
Lira turca	2,1758
Dollaro australiano	1,6069
Real brasiliano	2,5034
Dollaro canadese	1,4999
Yuan cinese	9,8569
Dollaro di Hong Kong	11,1938
Rupia indonesiana	13624,39
Rupia indiana	67,3800
Won sudcoreano	1690,93
Peso messicano	18,8058
Ringgit malese	4,9541
Dollaro neozelandese	2,0057
Peso filippino	66,700
Dollaro di Singapore	2,0245
Baht tailandese	48,120
Rand sudafricano	10,6927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00065

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 gennaio 2010

Dollaro USA	1,4389
Yen	133,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,285
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89140
Fiorino ungherese	269,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,1030
Nuovo leu romeno	4,2253
Corona svedese	10,1930
Franco svizzero	1,4873
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2290
Kuna croata	7,2936
Rublo russo	43,1600
Lira turca	2,1411
Dollaro australiano	1,5885
Real brasiliano	2,4917
Dollaro canadese	1,4953
Yuan cinese	9,8238
Dollaro di Hong Kong	11,1608
Rupia indonesiana	13542,61
Rupia indiana	66,6210
Won sudcoreano	1662,37
Peso messicano	18,6664
Ringgit malese	4,8887
Dollaro neozelandese	1,9764
Peso filippino	66,100
Dollaro di Singapore	2,0126
Baht tailandese	47,779
Rand sudafricano	10,5618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00111

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 gennaio 2010

Dollaro USA	1,4442
Yen	132,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,231
Corona danese	7,4415
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90045
Fiorino ungherese	269,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,0920
Nuovo leu romeno	4,1930
Corona svedese	10,2120
Franco svizzero	1,4856
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2120
Kuna croata	7,2930
Rublo russo	43,1000
Lira turca	2,1284
Dollaro australiano	1,5769
Real brasiliano	2,4817
Dollaro canadese	1,4952
Yuan cinese	9,8598
Dollaro di Hong Kong	11,2017
Rupia indonesiana	13485,10
Rupia indiana	66,7870
Won sudcoreano	1645,74
Peso messicano	18,4833
Ringgit malese	4,8922
Dollaro neozelandese	1,9608
Peso filippino	66,311
Dollaro di Singapore	2,0142
Baht tailandese	47,862
Rand sudafricano	10,5069

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00112

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in San Martino in Pensilis

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A00096

Estinzione della Confraternita della Buona Morte, in San Martino in Pensilis

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2009, viene estinta la Confraternita della Buona Morte, con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A00097

Estinzione della Confraternita dei Morti, in Montorio nei Frentani

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 2009, viene estinta la Confraternita dei Morti, con sede in Montorio nei Frentani (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A00098

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo Italsocotec S.p.a., in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 23 ottobre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Italsocotec Spa, con sede legale in Piazza Stia, 8 - 00138 Roma.

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B. Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00093

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «G.P.S. Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 18 dicembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «G.P.S. Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 06594680966, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

10A00103

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Technologica Srl, in Pero, sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 dicembre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 29 settembre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Technologica Srl con sede legale in via Pisacane, 23 - 20016 Pero (Milano);

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00104

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo ISI S.r.l., in Canicattì.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: ISI S.r.l. - via Germania n. 54 - Canicattì (Agrigento) è abilitato, a decorrere dall'11 dicembre 2009, alle verifiche periodiche e straordinarie di:

Impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre 1000V;

Verifica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 20 ottobre 2008 ed ha pari scadenza.

10A00072

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti a terra all'organismo Torino progetti S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 18 dicembre 2009 il seguente organismo: Torino progetti S.r.l. - via Legnano n. 20 int. 10 - Torino:

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A00073

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo ERREPI di Raffaele Paci & C. Sas, in Riccione.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 1° dicembre 2009 il seguente organismo: ERREPI di Raffaele Paci & C. Sas, via Adriatica, 40 - Riccione (Rimini);

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

10A00101

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo CNIM S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CNIM S.r.l. - Via Barberini n. 68 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 18 dicembre 2009.

10A00074

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'ENAC

Si comunica che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 luglio 2009, è stato approvato il Regolamento amministrativo contabile dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito www.enac-italia.it

10A00095

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5 adottata in data 29 gennaio 2009 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0023769/PG-L-39 del 15 dicembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI - Gestione separata) in data 29 gennaio 2009, relativa a forme di incentivazione per gli iscritti alla Gestione separata in analogia a quanto disposto dall'art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10A00079

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 137 del 21 dicembre 2009, la Giunta camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato Conservatore del Registro delle imprese di Frosinone il dott. Mario Popolla, con data effetto 1° gennaio 2010.

10A00075

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'aggiornamento della perimetrazione di un'area a pericolosità geologica in comune di Campolongo sul Brenta.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI con decreto segretariale n. 24 del 17 novembre 2009 è stato approvata l'ipotesi di aggiornamento della pericolosità geologica identificata con i codici n. P024023002 e n. P024023003 nel «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione - Prima variante».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Campolongo sul Brenta (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A00066

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-007) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.